



Ministero dell'istruzione e del merito

La Commissione elettorale centrale

- VISTA** l'Ordinanza del Ministero dell'istruzione e del merito del 5 dicembre 2023, n. 234, recante "Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti - Indizione delle elezioni";
- VISTI** I propri atti del 5 aprile 2024, prot. 13726, e del 10 aprile, prot. 14189, con i quali ha proceduto alla pubblicazione delle liste provvisorie dei candidati prevista dall'articolo 27 della sopracitata ordinanza;
- VISTO** Il proprio atto del 10 aprile 2024, prot. 14276, recante la comunicazione delle irregolarità riscontrate nelle liste o nella loro presentazione e il contestuale invito alla regolarizzazione di cui all'articolo 28 della richiamata ordinanza;
- VISTI** I propri atti del 19 aprile 2024, prot. 15865, e del 29 aprile 2024, prot. 16704, con i quali ha deciso, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, della sopra citata ordinanza sull'ammissibilità delle regolarizzazioni delle liste;

DISPONE

L'inammissibilità della lista XII, componente personale docente della scuola secondaria di primo grado, contraddistinta dal motto: "LA SCUOLA AL CENTRO" in quanto la documentazione richiesta con l'avviso del 10 aprile 2024, prot. 14276 non è stata presentata.

Dispone, pertanto, la pubblicazione delle liste definitive dei candidati alle elezioni delle componenti elettive del Consiglio superiore della pubblica istruzione come risultante dagli allegati che seguono e che costituiscono parte integrante del presente atto.

Il presente atto viene pubblicato sulla home page del sito istituzionale del Ministero, nella sezione "in evidenza" e nell'apposita sezione dedicata al CSPI.

Il presente provvedimento è impugnabile dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini di legge.

IL PRESIDENTE
Gildo De Angelis

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993